

DISCIPLINARE DI GARA

GARA SOTTO SOGLIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO DI CESENA

CIG 9777444A07

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Alessandro Giunchi

1.1 PREMESSA

- In esecuzione della deliberazione del provvedimento dell'Amministratore Unico del 01/04/2023 si indice la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di facchinaggio e movimentazione merci presso il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice), secondo le specifiche ed i pesi di seguito individuati valutando esclusivamente la componente tecnico-qualitativa del servizio.
 - Luogo di esecuzione del servizio: Cesena
 - Responsabile del procedimento (RUP) è il Dott. Alessandro Giunchi
 - Al fine di rispettare i ridotti termini di conclusione del procedimento imposti dalla L. 120/2020, e confermati con proroga dalla L.108/2021, la procedura di affidamento in oggetto è improntata alla massima celerità e al principio di auto responsabilità degli operatori economici, in forza del quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali negligenze, errori o ritardi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione richiesta nell'ambito della procedura di affidamento. La Stazione Appaltante assegna termini perentori, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento, in riferimento a ciascun adempimento posto a carico dell'operatore economico ed a ciascuna richiesta di documenti o chiarimenti rivolta al medesimo. Resta ferma l'applicazione del soccorso istruttorio, ove ammesso dalle norme vigenti, senza che l'operatore economico possa pretendere la reiterazione o ottenere la rimessione in termini nel caso in cui, a fronte di specifica richiesta della Stazione Appaltante, non abbia integralmente prodotto o posto in essere quanto richiesto. I ritardi imputabili agli operatori economici non comportano alcuna responsabilità a carico del RUP.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;

2) Disciplinare di gara e relativi allegati:

- A1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse;
- A1-bis Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo
- A2 Dichiarazioni integrative;
- A3 Dichiarazione sostitutiva;
- A4 Dichiarazioni ulteriori per soggetti associati;
- A5 Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- A6 Attestazione di Avvalimento;
- A7 Offerta Economica, composta da:
 - A7.1 Modello di offerta economica in termini di ribasso percentuale rispetto alla base d'asta
 - A7.2 Modello di offerta economica di dettaglio
 - A7.3 Modello di offerta economica per servizi accessori
- A8 Scheda SVO;
- A9 Piano Finanziario.
- A10 Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 679/2016
- A11 Codice Etico.

3) Capitolato Speciale e relativi allegati

- 1) Regolamento di Mercato
- 2) 2.1 Planimetria Area Mercato e Area Servizi, 2.2 Planimetria Catasto Moic
- 3) DUVRI
- 4) Schede tecniche Attrezzature
- 5) Convenzione Strutture Immobili
- 6) Matrice dei Rischi

La disponibilità dei documenti e degli atti di gara sul Portale Amministrazione Trasparente determina la piena conoscibilità degli stessi e, quindi, il doveroso rispetto delle clausole ivi contenute da parte degli operatori economici.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo PEC all'indirizzo formercato@pec.it entro e non oltre dieci giorni liberi (senza contare dies a quo e dies ad quem) prima della scadenza.

Non sono, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile vengono fornite, a mezzo PEC, almeno cinque giorni liberi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle richieste di chiarimenti o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima sul Portale Amministrazione Trasparente. Si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale, non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge, né a quesiti concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del FVOE, da risolvere attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

- Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte pubblicate, rimanendo la Stazione appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

Tutte le richieste e le relative risposte si daranno per conosciute da tutti i concorrenti che presenteranno offerta.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, anche ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 (Codice), si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo



PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura è costituita da un unico lotto poiché trattandosi di singolo ed unitario intervento, inerente all'intero mercato, esso non è ulteriormente frazionabile senza che si generino inutili inefficienze, connesse all'aggravio di costi e alla presenza in mercato di più operatori.

L'importo complessivo presunto a base di gara e soggetto a ribasso è di € 1.752.339,45 IVA esclusa compreso degli oneri di sicurezza e non soggetti a ribasso, per euro € 10.539,45

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a € € 964.863,90

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

4. DURATA

Il periodo di affidamento dei servizi oggetto della procedura è fissato **in tre anni**, così come meglio specificato all'art. 11 del Capitolato Speciale, al termine dei quali si considera concluso il contratto di concessione.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche non stabiliti in Italia, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione **sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, ultimo periodo, del Codice, l'affidamento delle prestazioni da parte dei **consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane**, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati **non costituisce subappalto**.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, primo periodo, del Codice, laddove i **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguano le prestazioni tramite i consorziati indicati in sede di gara, ciò **non costituisce subappalto**, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Le **aggregazioni tra imprese** aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di concessione (cfr. Determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione

è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché del combinato disposto degli artt. 80, comma 5, lett. b, e 110, comma 4, del Codice, l'impresa in concordato preventivo può concorrere, alle condizioni indicate dalla stessa disposizione normativa, anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi della lett. m) del comma 5 dell'art. 80 del Codice, in tal caso **saranno esclusi** sia l'operatore economico controllante sia gli operatori economici controllati, nonché i raggruppamenti temporanei ed i consorzi stabili ai quali tali operatori economici eventualmente partecipino, salvo che l'operatore economico non dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sul proprio comportamento nell'ambito della gara.

Ai successivi art. 6 e 7 sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, penultimo periodo, del Codice, l'operatore economico è **escluso dalla gara** se non ha ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati; tuttavia, **non si procede all'esclusione** quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi

previdenziali, purché il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima del termine per la presentazione delle domande, ovvero essendosi comunque integralmente estinto il debito tributario o previdenziale, con perfezionamento dell'estinzione prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono **trasmessi mediante FVOE** in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022. Ove non siano trasmessi con tale modalità la stazione appaltante procede comunque all'acquisizione

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso - ai sensi dell'art. 84 del Codice - dei seguenti requisiti

- Capacità professionale e tecnica

1. Iscrizione alla camera di commercio.
2. Certificazione del sistema di gestione ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015 o successiva ovvero di documentazione equivalente.

In caso di partecipazione di RTI tali requisiti dovranno essere posseduti almeno dall'Impresa Capogruppo-Mandataria e nel caso di partecipazione di Consorzi potranno essere posseduti dal Consorzio e/o dalla Consorziata esecutrice.

- Capacità economica

1. copia di idonea referenza bancaria, di almeno un istituto di credito, autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 353/90 e sss.mm.ii., attestante la capacità economica e finanziaria dell'Impresa concorrente.

In caso di partecipazione in RTI, ancorché non costituito, e di partecipazione di un Consorzio ordinario, si richiede che sia l'Impresa Capogruppo-Mandataria sia ciascuna impresa mandante forniscano idonea

referenza bancaria di almeno un istituto di credito, ciascuna attestante la capacità economica e finanziaria dell'impresa stessa.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, del Codice, sono considerate **inammissibili** le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Si precisa che l'istituto dell'avvalimento è idoneo a produrre un beneficio solo con riguardo a tali requisiti dell'operatore economico, ma non per acquisire elementi rilevanti in relazione ai criteri di valutazione dell'Offerta tecnica.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e, in particolare l'impegno dell'ausiliaria ad eseguire i lavori oggetto del presente affidamento con le risorse e l'organizzazione aziendale che le hanno consentito di acquisire il requisito esperienziale oggetto di avvalimento e messo a disposizione dell'ausiliata, indicando in modo determinato e specifico nel contratto di avvalimento l'elenco del personale/mezzi/attrezzature/tecnologie dell'ausiliaria dedicati specificamente alle prestazioni di cui alla presente procedura.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi del co. 9 dell'art. 89 del Codice, il RUP accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che

l'aggiudicatario utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, **pena la risoluzione del contratto di concessione.**

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa che, in caso di **raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti**, l'avvalimento da parte di una delle imprese del raggruppamento/consorzio a favore di altra impresa del medesimo raggruppamento/consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del Codice e del presente Disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel raggruppamento/consorzio.

Anche in tale caso **deve essere prodotto il contratto di avvalimento** di cui all'art. 89, co. 1, del Codice, non essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede tramite PEC, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È **sanabile**, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo **nei limiti ed** in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, co. 53, della Legge 90/2012, dovranno obbligatoriamente essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede *oppure* devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Si precisa che è consentito il subappalto al concorrente che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento della prestazione principale e che non sia risultato aggiudicatario.

10. GARANZIA PROVVISORIA e DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% di € 1.741.800,00 prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti

affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generalie speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento presso **Romagnabanca Credito Cooperativo s.c. Iban IT58L0885223902 007010273361 intestato a Filiera ortofrutticola Romagnola Spa** precisando come **causale** che trattasi di garanzia provvisoria ed indicando il **CIG 9777444A07** e l'oggetto della procedura;

c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 193/2022.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 198/2022;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in originale all'interno della Busta Documentazione Amministrativa.

In caso di bonifico il concorrente deve essere prodotto nella Busta Documentazione Amministrativa il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro

garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, stante la specificità del luogo ove verranno svolte le prestazioni, è obbligatorio e dovrà svolgersi, per ragioni organizzative, **entro e non oltre dieci giorni antecedenti** alla data di scadenza del bando di gara.

All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice attestante l'effettuato sopralluogo e ritirare il relativo documento attestante tale sopralluogo da inserire nella Busta "A".

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite pec all'indirizzo formercato@pec.it e riportare: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail e PEC cui indirizzare la convocazione; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante e data e luogo sono comunicati con almeno tre giorni di anticipo.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA, in possesso del documento di identità;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA, in possesso del documento di identità;
- dipendente, in possesso del documento di identità, munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto diverso, in possesso del documento di identità, munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, o co.co.co e co.co.pro. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo o titolari di voucher.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime

della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, aggregandi in rete o consorziandi o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ciascun operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata effettuazione del sopralluogo da parte di tutte le imprese, ovvero l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa in assenza delle deleghe previamente rilasciate, delle altre imprese facenti parte del R.T.I. costituendo, e senza espliciti riferimenti alle ditte o al futuro raggruppamento, **rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto**, come tale insanabile, dando pertanto luogo alla **esclusione dalla gara**.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n 1121 del 29 dicembre 2020 e s.m.i.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire a Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.A., Via Dismano 4001, 47522 Pievesestina di Cesena (FC), a mezzo raccomandata del servizio postale o corriere autorizzato entro le ore 12.30 del giorno **26 Maggio 2023** esclusivamente all'indirizzo Via Dismano 4001, 47522 Pievesestina di Cesena (FC). Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.A., Via Dismano 4001, 47522 Pievesestina di Cesena (FC), nei seguenti giorni di apertura degli uffici al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 06.30 alle ore 11.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura "Concessione del servizio di facchinaggio e movimentazione merci presso il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena - Offerta". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico almeno le informazioni della capogruppo mandataria.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economicamente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della procedura e la dicitura, rispettivamente:

- "A - Concessione del servizio di facchinaggio e movimentazione merci presso il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena - Documentazione amministrativa";

- “B – Concessione del servizio di facchinaggio e movimentazione merci presso il Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Cesena - Offerta Tecnica”

- “C – Concessione del servizio di facchinaggio e movimentazione merci presso il Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Cesena - Offerta Economica”.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e allegati al presente disciplinare, messi a disposizione sul sito, alla sezione Amministrazione Trasparente in corrispondenza della presente procedura.

Qualora alcune dichiarazioni richieste ai sensi del presente Disciplinare non siano presenti nei modelli già predisposti dalla Stazione appaltante, le stesse dovranno essere predisposte autonomamente dal concorrente secondo i contenuti e le modalità di volta in volta indicate nel presente Disciplinare.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive, sottoscritte in originale, si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive, sottoscritte in originale, sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e il PASSOE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica (comprendente il Modello Allegato A7.1, il Modello Allegato A7.2 e il Modello Allegato A7.3) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma olografa in originale, avente tutte caratteristiche prescritte al precedente punto 1.3.

È richiesta la produzione di almeno una copia di un documento identità in corso di validità del sottoscrittore per ogni Busta.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Si procederà, invece, all'**esclusione** del concorrente in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nelle buste B e C.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **centoottanta** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A "Concessione del servizio di facchinaggio e movimentazione merci presso il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena – Documentazione Amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MOD. ALLEGATO A1)

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui **all'allegato A1** **“Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

In seguito, si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro16,00**.

In caso di raggruppamenti di imprese, l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

Il bollo potrà esser pagato alternativamente mediante modello F23 oppure con apposizione sull'istanza di marca da bollo debitamente annullata, da cui risulti chiaramente visibile il codice numerico composto da 14 cifre su di essa riportato.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio ordinario, consorzio stabile RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, PEC) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica nella Domanda di partecipazione il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- La domanda di partecipazione è sottoscritta in originale, oltre che dal concorrente singolo:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di GEIE, dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dal legale rappresentante dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

In caso di **sottoscrizione da parte di un procuratore** si richiede di **allegare una copia della procura**.

In caso di partecipazione associata, ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorzata) compila e sottoscrive in originale il modello di cui all'**Allegato A4: "Dichiarazioni ulteriori per soggetti associati"** da allegare alla Domanda di partecipazione, con cui tra l'altro dichiara di aver sottoscritto/assume l'impegno a sottoscrivere il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila.

Il concorrente e ciascun operatore economico, ivi inclusi i singoli consorziati indicati per l'esecuzione della prestazione da parte del consorzio concorrente o i singoli operatori costituenti il raggruppamento, compilano e sottoscrivono in originale, inoltre, il modello di cui all'**Allegato A2: "Dichiarazioni integrative"**, da allegare alla Domanda di partecipazione.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – SIA CARTACEO CHE DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE (ALL. DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, come da indicazioni fornite dallo stesso d.m., secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE dovrà essere prodotto sia cartaceo in originale che su supporto informatico (CD, DVD, USB) firmato digitalmente.

- Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE anche in formato elettronico su supporto digitale, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI edichiarazioni integrative sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'**ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'**ausiliaria**, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria

- In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare

Si richiama il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 08.11.2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80.

Il concorrente dichiara, inoltre, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett.f-bis) e f-ter) del Codice; allo scopo compilando il DGUE.

- Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti previsti

- Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti/procuratori di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dal legale rappresentante/procuratore dell'organo comune, ove presente e dai legali rappresentanti/procuratori di tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante/procuratore del consorzio e dai legali rappresentanti/procuratori dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese ausiliarie;
- nel caso di subappalto dai legali rappresentanti/ procuratori di tutte le imprese subappaltatrici;

- con riferimento alle sole dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, laddove le stesse non siano rese dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico anche per conto degli stessi.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del Codice deve essere dichiarata anche con riferimento al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

In caso di **sottoscrizione da parte di un procuratore** si richiede di **allegare una copia della procura**.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1.** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta nonché se le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice relative agli stessi, siano rese dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico anche per conto degli stessi oppure in proprio da ogni soggetto interessato, utilizzando l'apposita sezione del DGUE (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si rimanda a quanto disposto con Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017);
- 2.** [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di

legge;

3. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo nonché del Regolamento (CE);

4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

7. accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

8. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) di tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi e la stima incidenza manodopera;

b) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

c) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

9. dichiara di avere la disponibilità - per tutta la durata della concessione - della manodopera e dei mezzi d'opera necessari ed idonei all'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, in completa efficienza con tutti i necessari documenti, autorizzazione e permessi in regola ed in corso di validità, ed in ogni modo e momento pronti all'uso ed all'impiego su richiesta della stazione appaltante anche nel caso in cui quest'ultima disponga l'immediata consegna dei lavori, impegnandosi, qualora aggiudicatario, ad integrare prontamente tutti i mezzi con altri idonei ed in perfetta efficienza, se il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse necessario;

10. dichiara di aver preso visione del DUVRI (allegato 3 al Capitolato Speciale) e di tutti gli apprestamenti previsti per la sicurezza dei luoghi di esecuzione, di cui alla documentazione di progetto, e di essere a conoscenza degli obblighi. previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 1 (cd. "TU Sicurezza);

11. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

12. autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza** la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

13. Tale dichiarazione di diniego all’autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, fermo restando che ai sensi del comma 6 dello stesso art. 53 l’accesso potrà essere comunque consentito ai fini della difesa in giudizio degli interessi dell’istante;

14. Per gli operatori economici ammessi sia al concordato preventivo c.d. “liquidatorio” sia al concordato con continuità aziendale, di cui rispettivamente agli art. 160 e ss. e art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

indica ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con l’indicazione del Giudice delegato dal Tribunale che li ha rilasciati, nonché l’attestazione di cui all’art. 186-bis, comma 5, lett. a), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, rilasciata da **professionista** in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) dello stesso r.d. n. 267/42 (da allegare alla documentazione di gara nella Busta A), e dichiara, inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 5, lett. b, e 110, comma 4, del Codice, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, come previsto dall’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.;

- nel caso di **raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti** il modello **Allegato A1** deve essere sottoscritto dall’operatore economico mandatario/capogruppo. Ciascun operatore economico raggruppato/consorziato deve, inoltre, compilare e sottoscrivere il **modello Allegato A4** e un proprio **modello Allegato A2**;

- nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, il **modello Allegato A1** deve essere sottoscritto dal consorzio stabile. Il consorzio stabile stesso e ciascun consorziato indicato per l’esecuzione della prestazione deve compilare e sottoscrivere un proprio **modello Allegato A2**.

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- **documento** di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- **eventuale procura** in originale o copia conforme;
- **PASSOE** di cui alla delibera 464/2022 firmato in originale. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il PASSOE deve essere sottoscritto da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento. In caso di consorzio stabile il PASSOE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione dei lavori; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria sottoscritto dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, da prodursi con le modalità precisate sopra;

[Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice]:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- [in caso di avvalimento]: **contratto di avvalimento in originale sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dell'operatore economico concorrente ausiliato;**

[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo c.d. "liquidatorio" o al concordato con continuità aziendale]:

- **Relazione** di cui all'art. 186,-bis, comma 5, lett. a), del R.D 16 marzo 1942, n. 267, in copia autentica o conforme rilasciata da professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), dello stesso R.D. n. 267/42;
- **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.** Si precisa che il versamento della contribuzione deve essere effettuato indicando il **codice fiscale dell'operatore economico concorrente** e non del legale rappresentante o di altra persona fisica che effettui materialmente il pagamento;

- Qualora l'imposta di bollo non sia allegata direttamente all'istanza di partecipazione, documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione. A tal fine l'operatore economico potrà procedere alternativamente:
 - mediante il **pagamento tramite il modello F23** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [**HOME / ENTI E PA / PAGAMENTI / MODALITÀ DI PAGAMENTO / F23 / COME VERSARE**] ove è presente anche un programma di compilazione per il Modello F23 on line [**HOME / ENTI E PA / PAGAMENTI / MODALITÀ DI PAGAMENTO / F23 / PROGRAMMA DI COMPILAZIONE**]. Nella compilazione del modello F23 attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento "AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23", nel sito dell'Agenzia delle Entrate alle sezioni sopra indicate ed alleseguenti indicazioni:
 - nel campo 11. *Codice Tributo*: 456T
 - nel campo 10. *Estremi dell'atto o del Documento*: inserire **anno e CIG 9777444A07 della presente gara**;
 - nel campo 12. *Descrizione*: lasciare **IMPOSTA DI BOLLO**.

Nel caso si utilizzi il programma on line nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta "F23 - Scelta del tipo di pagamento da effettuare" scegliere il campo *Altri casi*.

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo tramite Mod. F23, il concorrente dovrà allegare l'originale del Mod. F23 quietanzato.

- Attestato di sopralluogo.

15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere allegate all'interno della Busta A

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- **Atto di conferimento** del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata in originale;

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati – corrispondenti a quanto risulta dal mandato collettivo - da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**.

- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **copia di atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati – corrispondenti a quanto risulta dall'atto costitutivo - da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**.

- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione (sottoscritta da un legale rappresentante/procuratore di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo) attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo, da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**.

- Per le aggregazioni di rete:

I. Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- a) Copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

II. Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- d) Copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- e) dichiarazione - sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

III. Rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- a) **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale

mandatario, delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scritturaprivata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scritturaprivata.

Le dichiarazioni di cui al presente **punto 15.3.3** non ricomprese nel modello **Allegato A4** possono esser rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta B “Concessione del servizio di facchinaggio e movimentazione merci presso il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, una relazione sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura, per ciascun Criterio ammesso a valutazione, con riferimento ai Criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **art.18**, nelle esclusive modalità indicate dalla Scheda SVO – allegato A8. Dimensione massima 10 pagine A4 compresi gli allegati.

Nel caso in cui dalla lettura dell'offerta tecnica sia possibile risalire all'offerta economica, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, **a pena di esclusione**.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con allegazione di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta C “Concessione del servizio di facchinaggio e movimentazione merci presso il Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Cesena – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione:**

- Offerta economica in termini di ribasso percentuale rispetto alla base d’asta (Modello Allegato A7.1) compilata in ogni sua parte
- Offerta economica di dettaglio (Modello Allegato A7.2) compilata in ogni sua parte.
- Offerta economica per servizi accessori (Modello Allegato A7.3) compilata in ogni sua parte.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara **ove non direttamente indicata** è determinata mediante la seguente operazione: $Ra = (Pg - Pa) / Pg$ dove “**Ra**” indica la percentuale di ribasso offerta dall’operatore economico concorrente “**a**”, “**Pg**” l’importo complessivo della concessione al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso, “**Pa**” l’importo offerto dall’operatore economico concorrente “**a**” al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso.

Ai fini della determinazione del prezzo offerto prevale il valore della percentuale di ribasso offerto in lettere.

L’offerta deve altresì contenere le seguenti **dichiarazioni:**

a) la stima dei propri **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all’art.95, comma 10 del Codice, ricompresi nei ribassi offerti. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.

b) la stima dei propri **costi della manodopera**, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, ricompresi nei ribassi offerti;

- di impegnarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva e ai fini della sua efficacia, pena la revoca della stessa, a mettere a disposizione per l’esecuzione dell’attività oggetto della presente procedura, le risorse tecniche, le metodologie e quanto altro forma **oggetto di “Offerta tecnica”**, di cui alle Relazioni inserite nella **Busta “B – offerta tecnica”**, senza che ne derivino, per l’Amministrazione aggiudicatrice, obblighi o richiesta di oneri aggiuntivi oltre al corrispettivo previsto per il presente affidamento.

L’offerta economica (Modelli Allegati A7.1, A7.2 e A7.3) è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con allegazione di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.



Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica (Modelli Allegati A7.1, A7.2 e A7.3) dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

All'offerta economica deve essere allegato a pena di esclusione PEF con gli elementi di cui all'art. 164 comma 3 Codice contratti, indicando TIR e WACC.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice come da scheda SVO – allegato A8.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei **Criteri e Subcriteri** di valutazione elencati nella scheda SVO (allegato A8) per ciascun **elemento**; **ciascun elemento descrive una particolare caratteristica che deve essere valutata nell'offerta.**

Questi i coefficienti di giudizio:

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI GIUDIZIO	
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0,2
Assenza di proposta	0

Ove il coefficiente più elevato non sia pari ad uno, si procede a riparametrazione dei punteggi così che il coefficiente più elevato sia pari a 1.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei Criteri e Subcriteri la Commissione attribuisce un punteggio collegiale, definito con medi dei diversi punteggi assegnati dai singoli Commissari solo ove la Commissione non raggiunga una intesa.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA

- ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula del ribasso massimo non lineare:

$$C_i = (R_a/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = ribasso dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente. $\alpha = 0,3$

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, tabellari e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo-compensatore**:

- Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = CA_{1,i} \times PA_1 + \dots + CA_{5,i} \times PA_5 + CB_i \times PB + CC_i \times PC + CH_i \times PH + CI_i \times PI$$

dove

P_i = punteggio offerta concorrente i ;

$CA_{1,i}$ = coefficiente criterio di valutazione del concorrente i ;

$PA_1 \dots PA_5 \dots PB, PC, PH, PI$ = peso o punteggio attribuito ad ogni singolo criterio

Ovvero spiegato anche secondo le linee guida Anac:

Il metodo aggregativo compensatore si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula: $P_i = \sum [W_i \cdot V_{ai}]_n$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i -esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Riparametrazione: l'offerta tecnica viene riparametrata così che il primo sul piano tecnico ottenga l'intero dei punti tecnici.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo in giorno e ora che saranno comunicati, presso la sede della Società e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le stesse modalità ai concorrenti almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Commissione giudicatrice o lo stesso RUP, assistito da due testimoni, procederà nella prima seduta pubblica a chiudere la fase di ricezione delle offerte e ad avviare la fase di apertura delle Buste A contenenti la documentazione amministrativa, verificando la validità delle firme apposte, e valutando la completezza e la regolarità dei documenti presentati, come segue:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; (*eventuale*) attivare la procedura di soccorso istruttorio o l'eventuale richiesta di informazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) trasmettere gli atti al RUP affinché possa essere adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento dellaprocedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l'utilizzo del sistema FVOE reso disponibile dall'ANAC.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Stazione appaltante procede all'adozione di un provvedimento di ammissione ed esclusione, pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del Codice.

Sempre nella stessa seduta pubblica di apertura della busta A, ovvero in una seduta pubblica successiva a discrezione della stazione appaltante, la Commissione di gara apre le Buste B contenenti l'Offerta tecnica, verifica la validità delle firme nonché la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Quanto sopra anche nell'immediatezza dell'apertura della busta A e prima di aver dato atto degli ammessi/esclusi, cosa che potrà avvenire anche successivamente ove la Commissione si riservi o debba dare luogo al soccorso istruttorio.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e, procederà all'apertura delle Buste C contenenti l'Offerta economica nonché alla verifica della validità delle firme e della regolarità e completezza dei documenti presentati e quindi alla relativavalutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo finale, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio parziale sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante richiesta di migliororia economica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'**art. 23**.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **art. 22**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 97, comma 3, penultimo periodo, del Codice, **il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre** e ricorrano i presupposti di cui all'art. 97, comma 3, primo periodo del Codice, ovvero in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, ai sensi dell'art. 97, comma 6., del Codice, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta, all'esito della verifica, risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede tramite posta elettronica certificata PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, sempre tramite posta elettronica certificata PEC, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente

Il RUP, con il supporto della commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **art. 23**.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP, ricevuta la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione, può comunque procedere alla verifica delle offerte ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del Codice. In tal caso procedecome previsto al paragrafo precedente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'**art. 22**, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora non vi sia stata, invece, verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice è soggetta alla verifica ed all'approvazione del RUP, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del Codice, entro **sessanta giorni** dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto nel caso il RUP richieda chiarimenti o documenti all'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione.

Nel caso l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e i documenti richiesti, o il loro contenuto non consenta l'approvazione della proposta di aggiudicazione, il RUP esclude l'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Escluso il primo operatore economico in graduatoria, il RUP procede con l'operatore economico che segue in graduatoria.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, in presenza di una sola offerta risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.
- b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- c) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione secondo le modalità sopra descritte, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

L'aggiudicazione dell'appalto non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del Codice

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La **stipulazione del contratto** è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Per procedere a tali verifiche la Stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, ai sensi del comma 3 dell'art. 85 del Codice, di produrre apposita autodichiarazione sui familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula avrà luogo entro **120 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto e, comunque, **prima dell'inizio della prestazione**, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, **pena la decadenza dell'aggiudicazione**, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, di cui all'art. 103, comma 1, del Codice sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice **anche ai fini delle eventuali riduzioni** (nel qual caso, compilare l'apposita parte IV, Sez. D, del DGUE). La cauzione è

prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi comprese le obbligazioni derivanti dal contratto collegato di concessione degli immobili, con specifico riferimento al canone di concessione per tale concessione, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103, co. 7, del Codice, l'aggiudicatario costituisce – almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori - una polizza assicurativa, meglio descritta all'art. 10 del Capitolato Speciale, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione di quanto forma oggetto dell'appalto e la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo i contenuti e le modalità indicati dallo Schema di Contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 1.574,00**.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la consegna in pendenza della stipula del contratto.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Procedure di ricorso: contro i provvedimenti che l'operatore economico concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia-Romagna; il ricorso

deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) all'Amministrazione aggiudicatrice e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 giorni.

L'accesso agli atti di gara è disciplinato dall'art. 53 del Codice, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CODICE ETICO

Il conferimento di dati, compresi quelli "giudiziari", ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici;

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dagli operatori economici concorrenti; in difetto, si può determinare l'impossibilità per la Stazione appaltante di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti sono comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento della Stazione appaltante, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi relativo al trattamento ed ai diritti di accesso ai dati personali, si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente (**Allegato A10**)

Con delibera del 09/09/2014 e aggiornamento del 09/01/2021 dell'Organo Amministrativo di FOR, la Società ha approvato il Codice Etico che regola i comportamenti dei concorrenti e degli aggiudicatari, e dei loro eventuali subappaltatori e sub affidatari, nonché dei dipendenti del FOR medesimo. Il Concorrente e/o l'Assegnatario nell'esecuzione della Convenzione e, in generale in tutti i rapporti con FOR, si impegna - anche per i propri dipendenti e/o collaboratori ex art. 1381 cod. civ. - a rispettare, oltre alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, anche i principi previsti nel Codice Etico di FOR allegato alla presente (**Allegato A11**).

Nel caso in cui Concorrente e/o l'Assegnatario non si attenga ai valori e ai principi previsti dal Codice Etico o ponga in essere atti con questi contrastanti, FOR avrà il diritto di risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi inclusi il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Allegati

- A1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse;
- A1-bis Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo;
- A2 Dichiarazioni integrative;
- A3 Dichiarazione sostitutiva;
- A4 Dichiarazioni ulteriori per soggetti associati;
- A5 Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- A6 Attestazione di Avvalimento;

- A7 Offerta Economica, composta da:
 - A7.1 Modello di offerta economica in termini di ribasso percentuale rispetto alla base d'asta
 - A7.2 Modello di offerta economica di dettaglio
 - A7.3 Modello di offerta economica per servizi accessori
- A8 Scheda SVO;
- A9 Piano Finanziario.
- A10 Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 679/2016
- A11 Codice Etico